



Ente Bilaterale Mantovano
Commercio Turismo Servizi

**Organismo Paritetico della provincia di Mantova
ADEMPIMENTI MINIMI OBBLIGATORI
IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO**

ai sensi del D.Lgs.81/2008 con successive modifiche e integrazioni

La presente per ricordarvi che tutte le aziende che hanno in forza dei lavoratori dipendenti devono essere in regola con i seguenti adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs.81/2008 con successive modifiche ed integrazioni:

1. Documento della valutazione dei rischi conforme ai requisiti dell'art.28 D.Lgs. 81/2008 e redatto entro 90 giorni dall'inizio dell'attività.

La validità dell'autocertificazione della valutazione dei rischi redatta nelle aziende fino a 10 lavoratori è stata fissata fino al 31.05.2013. Dal 31 maggio 2013 le aziende che occupano fino a 10 lavoratori effettuano/rielaborano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f) recepite dal Decreto Interministeriale del 30/11/2012 pubblicato nella G.U. n 285 il 06/12/2012. Possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate anche le aziende che occupano fino a 50 lavoratori .

Deroghe. Con Decreto del Ministero del lavoro previa intesa con la Conferenza Stato Regioni e come è stato previsto dalla Legge n 98 del 9 agosto 2013 pubblicata nella G.U. n 194 del 20/08/2013 che ha introdotto le integrazioni all'art.29 verranno individuati i settori di attività a basso rischio e verrà definito il modello con il quale si potrà dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 e 28. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate.

2. Nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e, nel caso di assunzione diretta dei compiti del RSPP da parte del datore di lavoro, lo svolgimento dell'apposito corso di formazione ai sensi dell'art. 34 DLgs.81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. La formazione del RSPP deve essere aggiornata ogni 5 anni; la scadenza per l'aggiornamento della formazione effettuata prima del 11.01.2012 è fissata in data 11.01.2017.

3. Designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) / Formazione del RLS al corso specifico di 32 ore/ Comunicazione del nominativo del RLS all'INAIL. La formazione del RLS deve essere aggiornata annualmente nelle aziende con più di 15 lavoratori e periodicamente nelle aziende sotto questo numero dei lavoratori. Nelle aziende fino a 15 lavoratori dipendenti può essere designato il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Territoriale istituito presso l'Ente Bilaterale Mantovano.

4. Deve essere effettuata e formalizzata a cura del datore di lavoro l'informazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art.36 del D.lgs.81/2008.

5. Devono essere effettuati i corsi di formazione generale e di formazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro per tutti i lavoratori come da art.37 comma 2 D.Lgs.81/2008 e da Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. La durata minima dei corsi per i lavoratori è di 4 ore di formazione generale + 4 ore di formazione specifica per il rischio basso, 8 ore per il rischio medio e 12 ore per il rischio alto.

6. Devono essere nominati e formati con i corsi specifici gli addetti all'antincendio e al primo soccorso. È previsto l'aggiornamento obbligatorio triennale per i corsi di primo soccorso.

7. Nomina del medico competente, nei casi previsti dalla legge o dalla valutazione dei rischi.

